

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 12 novembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO U.S. RECANATESE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA € 2.500,00;**
- **SQUALIFICA DEL CAMPO PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA,**

SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/RECANATESE DEL 25.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 28.10.2015)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Recanatese A.S.D. di Recanati (Macerata) così ridetermina le sanzioni:

- riduce nei limiti del presofferto la sanzione della squalifica del campo;
- riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALC. BURRAI SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PONTEDERA/ROBUR SIENA DEL 31.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 3.11.2015)

La C.S.A. sentito l'arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Burrai Salvatore.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LEDIAN MEMUSHAJ SEGUITO GARA NOVARA/PESCARA DEL 03.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 04.11.2015)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Delfino Pescara 1936 S.p.A. di Pescara riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SIG. FRANCESCO COZZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S.D. REGGIO CALABRIA/CITTÀ DI GRAGNANO DELL'8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 9.11.2015)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Sig. Francesco Cozza dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Daniele Cantini – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GNAHORE VHAKKA EDDY SEGUITO GARA SAVONA/CARRARESE DEL 29.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 61/DIV del 30.10.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Carrarese Calcio S.r.l. di Carrara (Massa e Carrara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALHASSAN MORO SEGUITO GARA SAVONA/CARRARESE DEL 29.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 61/DIV del 30.10.2015)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Carrarese Calcio S.r.l. di Carrara (Massa e Carrara) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Dott. Gabriele De Sanctis – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA VENEZIA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CALZI GIANPAOLO SEGUITO GARA TAMAI/VENEZIA DELL'8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 9.11.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società Venezia Calcio F.C. di Venezia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 12 novembre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio